

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 41 – 17884/2011

OGGETTO: Progetto: *Ampliamento ed ottimizzazione dell'impianto di trattamento per il recupero delle batterie al piombo.*
Comune: *Rivoli (TO)*
Proponente: *Energy Recycling s.r.l.*
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 11/02/2011 la società Energy Recycling s.r.l. con sede legale in Rivoli (TO), Via Raimondo n. 40/B, Codice Fiscale e Partita IVA 09030870019, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto preliminare di "*Ampliamento ed ottimizzazione dell'impianto di trattamento per il recupero delle batterie al piombo*", in quanto rientrante nella seguenti categorie progettuali dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ *n. 32 bis: Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*
 - ✓ *n. 65: modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o all'allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)*
- in data 04/03/2011 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 19/04/2011 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7- Torino;

Rilevato che:

Stato di fatto

- la Società Energy Recycling s.r.l. è insediata all'interno del complesso industriale sito in Via Raimondo nel Comune di Rivoli (TO) nella porzione di fabbricato industriale con accesso dal civico 40/A dove svolge attività di trattamento (operazioni di recupero R4 ed R5 di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) di batterie al piombo esauste (C.E.R. 160601* e 200133*) mediante un impianto che effettua operazioni di scassetamento, frantumazione e separazione delle componenti;
- la potenzialità massima di trattamento dell'impianto è pari a 5 t/h per una potenzialità annua pari a 10.000 t/a (8 h/giorno per 250 giornate);

Finalità dell'intervento e proposte progettuali

- a seguito della disponibilità della porzione di fabbricato attiguo (civico 40/D) a quello attualmente utilizzato (civico 40/A), è intenzione del proponente di ampliare le attività aziendali e di incrementare le operazioni di trattamento delle batterie al piombo;
- il progetto consiste:
 - ✓ nell'inserimento, in aggiunta alle attività di recupero attualmente effettuate, di un'area per la messa in riserva (operazione R13 dell'allegato C del D.Lgs 152/06 s.m.i.) dei rifiuti piombosi recuperabili provenienti da terzi (14 codici CER di cui 8 pericolosi) nella porzione di fabbricato distinta dal civico n. 40/A;
 - ✓ nella sostituzione dell'impianto autorizzato al trattamento delle batterie al piombo esauste con un impianto di analoga tipologia ma con potenzialità superiore; la nuova linea di trattamento verrà realizzata nella porzione di fabbricato attualmente sgombera distinta dal civico n. 40/D; La potenzialità massima di trattamento prevista è pari a 10 t/h per una potenzialità annua pari a 60.000 t/a (24 h/giorno per 250 giornate);
 - ✓ nella realizzazione, dopo la dismissione dell'impianto esistente, nell'area attualmente adibita al trattamento (civico n. 40/A), di un'area di stoccaggio di rifiuti pericolosi (115 codici CER) e non pericolosi (92 codici CER) (operazioni D15 e R13 di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) derivanti da attività quali officine meccaniche e carrozzerie; si dichiara che potranno essere effettuate operazioni di pretrattamento (operazioni D13 ed R12 di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) quali raggruppamento, condizionamento, miscelazione e separazione;
- Al fine di adeguare le caratteristiche del fabbricato alle necessità connesse all'installazione dell'impianto in progetto, si prevede inoltre la realizzazione degli interventi edilizi di seguito sinteticamente elencati:
 - ✓ realizzazione di vasca in cemento armato seminterrata impermeabilizzata per lo stoccaggio delle batterie al piombo;
 - ✓ realizzazione di fossa interrata per la raccolta ed il rilancio del liquido elettrolita;
 - ✓ realizzazione di tramezzi in cls delimitanti i box di stoccaggio materiali ottenuti dal trattamento e soletta di installazione filtropressa;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse energetiche della Provincia di Torino;
- nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- l'impianto ricade al punto 5.1 dell'Allegato VIII alla parte I del D.lgs 152/2006 e s.m.i. "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno";
- le attività di gestione rifiuti nel sito di Via Raimondo 40/A sono svolte in virtù dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi del D.Lgs 59/2005 (ora parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Torino n. 122 – 26125/2009 del 23/06/2009 e s.m.i.,
- configurandosi la proposta progettuale come modifica sostanziale all'autorizzazione in essere, il gestore, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dovrà inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2; Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Vincoli e fasce di rispetto

- dalla consultazione del Sistema Informativo Ambientale non emerge la presenza di vincoli territoriali ed ambientali che insistono sull'area di progetto;

Pianificazione Comunale

- l'area oggetto d'intervento è definita a destinazione industriale dal vigente PRGC – "Area Normativa Produttiva I 10Ic40 A – Attività produttive consolidate del settore secondario"

dal punto di vista progettuale e tecnico:

- il progetto preliminare risulta carente per quanto riguarda alcuni aspetti che dovranno essere chiariti in sede di approvazione del progetto definitivo;
- si evidenzia che, in attesa dei decreti ministeriali previsti all'art. 184-ter, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai Decreti Ministeriali 05/02/1998 e s.m.i. e n. 161 del 12/06/2002 ed in tal senso, possono considerarsi esclusi dalla disciplina dei rifiuti:
 - ✓ piombo e sue leghe nelle forme usualmente commercializzate;
 - ✓ soluzioni diluite di acido solforico nelle forme usualmente commercializzate;
 - ✓ plastiche – conformi alle specifiche UNIPLAST – UNI 10667 a partire da rifiuti plastici con presenza di: Pb < 3%, KOH < 0.3%, Cd < 0.3%;
- per ciò che riguarda la nuova sezione di stoccaggio, appare critica l'introduzione all'interno dell'impianto di un così alto numero di tipologie di codici CER, sia non pericolosi che pericolosi inoltre, i quantitativi massimi stoccabili dichiarati (850 t), viste le dimensioni dei locali e dell'area disponibile, parrebbero sovrastimati rispetto all'effettiva potenzialità dell'impianto;
- si ritiene pertanto che in sede di progettazione definitiva:
 - ✓ dovranno essere forniti i calcoli di dettaglio, per ogni codice CER o per tipologia omogenea di

codici, relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto, quantità annue movimentate, contenitori utilizzati, eventuale necessità di bacini di contenimento, superfici destinate alle diverse tipologie di rifiuto;

- ✓ indicazione circa le modalità di gestione di rifiuti quali RAEE e rifiuti contenenti PCB per i quali è richiesta l'applicazione di norme specifiche.
- ✓ dovranno essere definite e verificate le procedure interne delle modalità di gestione di tutte le tipologie di rifiuti definendo, per ogni area di stoccaggio identificata, i codici CER ricompresi nelle macrofamiglie indicate nella relazione tecnica;
- ✓ per ogni codice CER richiesto o per tipologia omogenea di codici, dovranno essere definite le modalità di stoccaggio ed i presidi di sicurezza da adottare con particolare riferimento ad alcune tipologie di rifiuti quali liquidi, fanghi e batterie;
- ✓ necessita precisare le tipologie di rifiuti su cui si intendono condurre le attività R12, R13, D14, D15;
- ✓ occorre precisare, alla luce delle prescrizioni contenute nell'art. 187 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 205/10, i criteri e le verifiche da eseguire in ordine alla miscelazione di rifiuti pericolosi o non pericolosi aventi analoga composizione / provenienza.

Per quanto riguarda le miscelazioni, si fa presente che il D.Lgs. 205/2010 ha modificato, tra le altre cose, la parte quarta del D.Lgs. 152/2006; di notevole rilievo è il fatto che, a fronte dell'abrogazione dell'Allegato G, già richiamato dall'art. 187 vecchio testo, il nuovo testo fa riferimento alla nozione di rifiuti "*aventi differenti caratteristiche di pericolosità*", con riferimento quindi al nuovo Allegato I "*Caratteristiche di pericolo per i rifiuti*"; in conseguenza di tale nuova categorizzazione sorge la necessità di valutare l'autorizzabilità della miscelazione fornendo tutti gli elementi per consentire di valutare che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 177, comma 4 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e che l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

Dovranno altresì essere forniti:

- ✓ per quanto riguarda l'impianto di trattamento, valutazioni rifiuto/materiale prodotto dalle operazioni di trattamento (piombo metallo, piombo pastello, plastiche, soluzione acido solforico), identificando ciò che permane nella definizione di rifiuto e ciò che cessa di essere tale, anche in applicazione dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ precisazione delle modalità di gestione (codifica, verifiche analitiche, modalità di stoccaggio e di cessione agli impianti di recupero / smaltimento finale) dei rifiuti in uscita dal processo, con particolare riferimento al pastello di piombo ed alle plastiche;
- ✓ indicazione degli impianti destinatari dei rifiuti in uscita dal processo;
- ✓ cronoprogramma relativo alla dismissione dell'attuale impianto di recupero delle batterie, predisposizione dell'area ospitante l'impianto dismesso per attività di stoccaggio dei rifiuti, messa in funzione del nuovo impianto di recupero delle batterie;
- ✓ descrizione delle attività da prevedere per la gestione della fase di transitorio relativa alla dismissione dell'impianto di recupero attualmente in esercizio e predisposizione dell'area da destinare allo stoccaggio dei rifiuti;
- ✓ indicazione del ciclo delle acque, delle quantità e delle fonti di approvvigionamento, della potenzialità dell'impianto chimico – fisico di trattamento delle acque reflue;
- ✓ indicazione del destino dell'elettrolita e delle acque "di risulta" (volumi, codifica, destinazione).

E' parimenti opportuno che dopo la dismissione dell'impianto esistente al civico 40/A, sia prevista l'effettuazione di verifiche tecniche circa l'integrità dell'impermeabilizzazione e dei manufatti; se da tali verifiche dovessero evidenziarsi danneggiamenti alle impermeabilizzazioni ed ai manufatti medesimi, si dovrà procedere con prove analitiche al fine di appurare possibili contaminazioni nell'area. Dovrà inoltre essere definita la posizione dell'azienda nei confronti del Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco.

4. dal punto di vista ambientale:

- l'impianto si colloca in prossimità dello svincolo della tangenziale nord di Torino (uscita Rivoli-Corso Allamano) in un'area preminentemente industriale ed intensamente edificata in un territorio con paesaggio tipico della periferia urbana con una fitta rete stradale ed autostradale e un elevato numero di stabilimenti industriali di vari settori;
- non si riscontra nelle immediate vicinanze la presenza di centri abitati ed edifici residenziali e di ricettori sensibili; in particolare le aree collocate entro 500 m dallo stabilimento della Energy Recycling sono a destinazione industriale e di collocamento di grandi infrastrutture viarie, come indicato dal vigente PRGC del Comune di Rivoli;

Emissioni in atmosfera

- a progetto è previsto il trattamento delle arie provenienti da:
 - ✓ vasca recupero pastello e tramoggia alimentazione mulino (scrubber, punto di emissione E1)
 - ✓ serbatoi elettrolita/acido solforico (scrubber, Punto di emissione E1)
 - ✓ silo di stoccaggio polipropilene (filtro a maniche, Punto di emissione E2)
 - ✓ trasporto pneumatico (Punto di emissione E3)
 - ✓ fossa batterie e box stoccaggio prodotti (scrubber, Punto di emissione E4)
- la relazione tecnica dovrà essere integrata con quanto previsto dal modello Mod.Em 2.0 , approvato con D.D. n. 181-47944/2010 del 27/12/2010, e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino all'indirizzo: <http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/index>;
- è essenziale che il progetto contenga: il layout riportante le linee di captazione; la descrizione e il dimensionamento degli impianti di abbattimento; indicazioni in merito ad eventuali presidi per il rilevamento in automatico del corretto funzionamento dei sistemi di abbattimento (es. pressostato differenziale per il filtro a maniche) o se si preferirà avere l'onere di effettuare gli autocontrolli triennali a camino;
- si raccomanda di fare attenzione a non confondere le varie captazioni (captazioni aria ambiente di lavoro o a bordo macchina/bordo vasca). Le due tipologie hanno poi oneri/percorsi autorizzativi diversi: il ricambio di aria ambiente non deve avere i punti di prelievo degli areiformi e non sarà soggetto a limiti specifici ed autocontrolli mentre le altre aspirazioni si;
- data la presenza, tra la totalità dei rifiuti trattati, di potenziali fonti di emissioni diffuse e di emissioni odorigene, si ritiene opportuna una valutazione ed un'analisi dettagliata anche di tale problematica, in relazione alla salubrità dell'ambiente di lavoro oltre che di quello esterno; alla luce di tali considerazioni ridefinire dunque i codici CER in ingresso all'impianto;

Gestione reflui ed acque meteoriche

- non esistono allo stato attuale collegamenti con la rete di scarico in pubblica fognatura per le acque di processo e le acque utilizzate nel processo produttivo verranno riutilizzati nell'impianto o inviata a terzi come rifiuti;

- si evidenzia che allo stato di fatto, seppur già indicato nel ciclo produttivo autorizzato non è stato installato l'impianto di concentrazione dell'acido solforico; definire dunque se nella nuova configurazione dello stabilimento verrà attivato l'impianto di concentrazione e se da esso deriveranno reflui industriali da avviare in fognatura;
- il "*Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche*" ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "*Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" approvato da parte di SMAT s.p.a. è stato sostituito dall'Autorizzazione integrata Ambientale in essere;
- dovrà essere trasmesso l'aggiornamento di tale piano in base alle modifiche impiantistiche previste e quindi alle nuove superfici scolanti;
- seppur confermato dal proponente, si ribadisce il divieto di stoccaggio di rifiuti pericolosi all'esterno su area scoperta;

Rumore

- è stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 e dalle valutazioni effettuate non si rilevano criticità in merito;
- si ritiene comunque che debba essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Ritenuto che:

- le modiche proposte all'impianto trovano coerenza funzionale, anche dal punto di vista ambientale, nell'organizzazione dell'attività aziendale;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- dal punto di vista ambientale non si ritiene che il sito presenti particolari criticità;
- si evidenzia che l'attività aziendale non verrà modificata ma verrà implementata a seguito dell'installazione del nuovo impianto; il processo produttivo rimane infatti invariato, e l'aumento di produttività è legato alla maggior efficienza dei macchinari maggiormente evoluti e alla possibilità della lavorazione in continuo;
- sono tuttavia necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale:

Gestione Rifiuti

- per ciò che riguarda la nuova sezione di stoccaggio, dovranno essere forniti:
 - ✓ i calcoli di dettaglio, per ogni codice CER o per tipologia omogenea di codici, relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto, quantità annue movimentate, contenitori utilizzati, eventuale necessità di bacini di contenimento, superfici destinate alle diverse tipologie di rifiuto;
 - ✓ indicazione circa le modalità di gestione di rifiuti quali RAEE e rifiuti contenenti PCB per i quali è richiesta l'applicazione di norme specifiche.
 - ✓ dovranno essere definite e verificate le procedure interne delle modalità di gestione di tutte le tipologie di rifiuti definendo, per ogni area di stoccaggio identificata, i codici CER ricompresi nelle macrofamiglie indicate nella relazione tecnica;
 - ✓ per ogni codice CER richiesto o per tipologia omogenea di codici, dovranno essere definite le modalità di stoccaggio ed i presidi di sicurezza da adottare con particolare riferimento ad alcune tipologie di rifiuti quali liquidi, fanghi e batterie;
 - ✓ necessita precisare le tipologie di rifiuti su cui si intendono condurre le attività R12, R13, D14, D15;
 - ✓ occorre precisare, alla luce delle prescrizioni contenute nell'art. 187 del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 205/10, i criteri e le verifiche da eseguire in ordine alla miscelazione di rifiuti pericolosi o non pericolosi aventi analoga composizione / provenienza; sorge la necessità di valutare l'autorizzabilità della miscelazione fornendo tutti gli elementi per consentire di valutare che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 177, comma 4 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e che l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

Dovranno altresì essere forniti:

- ✓ per quanto riguarda l'impianto di trattamento, valutazioni rifiuto/materiale prodotto dalle operazioni di trattamento (piombo metallo, piombo pastello, plastiche, soluzione acido solforico), identificando ciò che permane nella definizione di rifiuto e ciò che cessa di essere tale, anche in applicazione dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ precisazione delle modalità di gestione (codifica, verifiche analitiche, modalità di stoccaggio e di cessione agli impianti di recupero / smaltimento finale) dei rifiuti in uscita dal processo, con particolare riferimento al pastello di piombo ed alle plastiche;
- ✓ indicazione degli impianti destinatari dei rifiuti in uscita dal processo;
- ✓ cronoprogramma relativo alla dismissione dell'attuale impianto di recupero delle batterie, predisposizione dell'area ospitante l'impianto dismesso per attività di stoccaggio dei rifiuti, messa in funzione del nuovo impianto di recupero delle batterie;
- ✓ descrizione delle attività da prevedere per la gestione della fase di transitorio relativa alla dismissione dell'impianto di recupero attualmente in esercizio e predisposizione dell'area da destinare allo stoccaggio dei rifiuti;
- ✓ indicazione del ciclo delle acque, delle quantità e delle fonti di approvvigionamento, della potenzialità dell'impianto chimico – fisico di trattamento delle acque reflue;
- ✓ indicazione del destino dell'elettrolita e delle acque "di risulta" (volumi, codifica, destinazione).

Dovrà inoltre essere definita la posizione dell'azienda nei confronti del Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco;

Emissioni in atmosfera

- integrare la relazione tecnica con quanto previsto dal modello Mod.Em 2.0 , approvato con D.D. n. 181-47944/2010 del 27/12/2010, e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino all'indirizzo: <http://www.provincia.torino.it/ambiente/modulistica/index>;
- è essenziale che il progetto contenga: il layout riportante le linee di captazione; la descrizione e il dimensionamento degli impianti di abbattimento; indicazioni in merito ad eventuali presidi per il rilevamento in automatico del corretto funzionamento dei sistemi di abbattimento (es. pressostato differenziale per il filtro a maniche) o se si preferirà avere l'onere di effettuare gli autocontrolli triennali a camino;
- data la presenza, tra la totalità dei rifiuti trattati, di potenziali fonti di emissioni diffuse e di emissioni odorose, effettuare una valutazione ed un'analisi dettagliata anche di tale problematica, in relazione alla salubrità dell'ambiente di lavoro oltre che di quello esterno; alla luce di tali considerazioni ridefinire i codici CER in ingresso all'impianto;

Gestione reflui ed acque meteoriche

- definire se nella nuova configurazione dello stabilimento verrà attivato l'impianto di concentrazione e se da esso deriveranno reflui industriali da avviare in fognatura;
- dovrà essere trasmesso l'aggiornamento del "*Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche*" ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R sulla base delle modifiche impiantistiche previste e quindi alle nuove superfici scolanti;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- dovrà essere prevista l'effettuazione di verifiche tecniche circa l'integrità dell'impermeabilizzazione e dei manufatti; se da tali verifiche dovessero evidenziarsi danneggiamenti alle impermeabilizzazioni ed ai manufatti medesimi, si dovrà procedere con prove analitiche al fine di appurare possibili contaminazioni nell'area;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- si ribadisce il divieto di stoccaggio di rifiuti pericolosi all'esterno in area scoperta;
- dovranno essere rispettate le condizioni e le disposizioni di cui al:
 - Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188. "*Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE*"
 - D.Lgs. 22-5-1999 n. 209 "*Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili*";
 - D.Lgs 151/2005 "*Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*";
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- i contenuti della relazione tecnica inviata dall'ARPA, Dipartimento di Torino
- il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;
- la L.R. 40/98 e smi *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di *“Ampliamento ed ottimizzazione dell'impianto di trattamento per il recupero delle batterie al piombo”* presentato dalla Società Energy Recycling s.r.l. con sede legale in Rivoli (TO), Via Raimondo n. 40/B, Codice Fiscale e Partita IVA 09030870019, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 17/05/2011

La Dirigente del Servizio

dott.ssa Paola Molina

(f.to in originale)